

RAIFFEISEN



Regolamenti base

**Basi per la relazione
d'affari con la vostra
Banca Raiffeisen**

Indice

Condizioni generali d'affari (CGA)	3
Regolamento di deposito	8
Condizioni per il traffico dei pagamenti	13

Le denominazioni di persone utilizzate si riferiscono a tutti i generi e, laddove opportuno, si applicano anche a più persone.

Edizione 2024

Condizioni generali d'affari (CGA)

1. Scopo e campo di applicazione

Le seguenti condizioni disciplinano la base della relazione d'affari tra cliente e Banca Raiffeisen (di seguito denominata Banca). Sono fatti salvi particolari accordi, regolamenti e condizioni della Banca.

Il Gruppo Raiffeisen è costituito da Banche Raiffeisen (singole Banche cooperative Raiffeisen), Raiffeisen Svizzera (Raiffeisen Svizzera società cooperativa) e da società del Gruppo di Raiffeisen Svizzera e delle Banche Raiffeisen.

2. Verifica della legittimazione

La Banca verifica la legittimazione nel quadro della consueta prassi di settore e intraprende le misure adeguate volte a individuare e impedire atti fraudolenti.

Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca in merito alle limitazioni della capacità di agire di un suo rappresentante.

3. Comunicazioni, presa di contatto e firme

Le modifiche di informazioni specifiche del cliente (nome, indirizzo, nazionalità, stato fiscale ecc.) devono essere immediatamente comunicate alla Banca. In caso di interruzione dei contatti la Banca avvia misure secondo il promemoria «Prevenzione di averi in giacenza» (richiamabile su www.raiffeisen.ch/informazione-legale o disponibile presso la Banca).

La Banca riterrà soddisfatto il proprio obbligo di notifica con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo reso noto dal cliente.

Contattando la Banca via e-mail oppure fornendo alla Banca il proprio indirizzo e-mail, il cliente dichiara il proprio consenso a essere contattato via e-mail dalla Banca. La Banca non accetta operazioni relative a transazioni, come ordini di borsa o di pagamento o simili, pervenute via e-mail. Per ragioni di sicurezza, esse vengono prese in considerazione solo se ricevute tramite posta, via fax e telefono oppure tramite il servizio di e-banking.

La Banca può registrare le conversazioni telefoniche con il cliente a garanzia della qualità e affinché possano servire da prova.

La Banca sottoscrive i contratti ecc. collettivamente a due. Avvisi creati automaticamente, convenzioni di prodotto su contratti di credito, conferme d'ordine e corrispondenza mediante formulario sono validi senza firma.

Nell'ambito della relazione d'affari esistente, in linea con le prescrizioni in materia di vigilanza la Banca può contattare il cliente oltre confine e fargli pervenire informazioni in forma cartacea o elettronica.

4. Reclami del cliente

I reclami del cliente relativi alla relazione d'affari (in particolare a ordini, comunicazioni, estratti, ecc.) devono essere trattati immediatamente e comunque al massimo entro il termine stabilito dalla Banca. Qualora documenti o comunicazioni della Banca non pervenissero al cliente come previsto, quest'ultimo dovrà informarne tempestivamente la Banca.

5. Obblighi di diligenza del cliente e della Banca

Nell'ambito della relazione d'affari, il cliente si attiene a tutte le misure precauzionali finalizzate a ridurre il rischio di atti fraudolenti. In particolare, in questo contesto si impegna a custodire in maniera riservata le informazioni come ad es. strumenti di legittimazione (password, codici NIP, ecc.).

La Banca non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti a errori di trasmissione, difetti tecnici e interventi illegali nell'infrastruttura IT (software e hardware) del cliente.

Al momento del conferimento dell'ordine, il cliente si assume la responsabilità per la completezza e la correttezza delle proprie istruzioni.

Qualora non eseguisse gli ordini, li eseguisse in modo insufficiente o in ritardo, violando in tal modo gli obblighi di diligenza consueti nella prassi di settore, la Banca si farà unicamente carico della perdita di interessi. Se alla Banca viene prontamente segnalato il rischio incombente di danno ulteriore, il cliente può esercitare il diritto a eventuali altri indennizzi.

Se il cliente ha emesso diversi ordini il cui totale supera il suo avere disponibile o il credito a lui concesso, la Banca è autorizzata a decidere a propria discrezione, quali ordini eseguire, interamente o in parte.

6. Diritto di pegno e di compensazione

La Banca vanta un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali che conserva per conto del cliente presso la propria sede o altrove a copertura di tutte le sue pretese, attuali e future. Con riferimento a tutti i crediti del cliente, vanta un diritto di compensazione per tutte le sue pretese, attuali e future, a prescindere dalla scadenza o dalla valuta.

In caso di ritardo nella fornitura delle prestazioni pattuite da parte del cliente, la Banca è autorizzata, a propria discrezione, alla realizzazione coattiva o spontanea dei pegni (vendita a proprio nome o appropiazione).

7. Condizioni (interessi, prezzi e altre disposizioni)

La Banca fissa gli interessi (inclusi quelli negativi e per i sorpassi) applicati al conto. Inoltre è autorizzata a richiedere per le sue prestazioni dei prezzi e commissioni sugli averi e stabilire altre disposizioni (possibilità di prelevamento, ecc.). Le condizioni sono riportate nei listini dei tassi d'interesse e dei prezzi in vigore che vengono pubblicati in Internet e possono essere richiesti in qualsiasi momento alla Banca.

Possono altresì essere addebitati al cliente eventuali costi straordinari della Banca nonché costi di eventuali terzi coinvolti. Eventuali tasse e imposte sono a carico del cliente.

La Banca si riserva il diritto di modificare unilateralmente tutte le condizioni (inclusi gli interessi negativi e per i sorpassi e le commissioni sugli averi sul conto) in qualsiasi momento, in particolare in caso variazione delle condizioni del mercato o per altri motivi tecnici. Il cliente viene informato in merito a cambiamenti in modo adeguato (avviso in banca, per posta o per via elettronica).

Con la comunicazione il cliente può ricorrere, in caso di contestazione, alla disdetta del servizio oggetto di modifica alle condizioni vigenti fino a quel momento.

In assenza di contestazione entro 30 giorni le modifiche si considerano approvate.

8. Posizioni in valuta estera

Gli averi e gli investimenti dei clienti in valuta estera vengono investiti dalla Banca nella stessa

valuta. Il cliente si assume il rischio di cambio, in particolare di eventuali oscillazioni del corso o conseguenze a seguito di misure delle autorità del rispettivo paese.

9. Accredito e addebito di importi in valuta estera

Gli accrediti e addebiti di importi in valuta estera avvengono sul conto indicato nell'ordine. Qualora si rendesse necessaria una conversione, questa avviene al corso del giorno in cui l'importo viene accreditato o addebitato dalla Banca.

10. Rispetto delle prescrizioni di legge

Il cliente è responsabile del rispetto delle prescrizioni di legge a lui applicabili (anche delle leggi in materia fiscale). Egli ha l'obbligo di rispettarle in qualsiasi momento se il legislatore gli impone degli obblighi personali.

11. Limitazione delle prestazioni

La Banca può limitare, in parte o completamente, l'utilizzo di servizi e prodotti nei confronti del cliente, al fine di ottemperare a norme o disposizioni legali, amministrative o regolamentari nazionali o internazionali quali embarghi, sanzioni, disposizioni in materia di riciclaggio di denaro o per motivi di rischio propri. In questo contesto la Banca può in particolare rifiutare l'esecuzione di transazioni del traffico dei pagamenti o in titoli oppure operazioni in contanti.

12. Decentramento (outsourcing)

La Banca si riserva il diritto di affidare, integralmente o parzialmente, settori e funzioni (p. es. amministrazione titoli, traffico dei pagamenti, stampa e spedizione, servizio clienti, IT), inclusi dati dei clienti bancari, a fornitori di servizi in Svizzera e all'estero. Questi, a loro volta, possono comunicare i dati dei clienti bancari a terzi, qualora questi ne abbiano bisogno o siano vincolati da un obbligo di riservatezza.

13. Protezione dei dati / segreto bancario

La Banca implementa misure adeguate volte a garantire la protezione dei dati e il rispetto del segreto bancario. Il cliente svincola la Banca dal suo obbligo di segretezza, qualora

- a) ciò sia necessario al fine della tutela degli interessi giustificati della Banca, in particolare (i) nel caso di azioni legali avviate dal cliente nei confronti della Banca, (ii) per garantire i diritti della Banca e la realizzazione di garanzie del cliente o di terzi, (iii) nel caso di incasso di crediti della Banca verso il cliente (iv) in caso di accuse mosse dal cliente nei confronti della Banca pubblicamente oppure davanti a enti nazionali o esteri.
- b) ciò sia necessario per l'esecuzione di ordini e servizi (p. es. negoziazione e custodia di strumenti finanziari, traffico dei pagamenti, operazioni in valuta estera). In particolare con riferimento all'estero (ma anche nelle transazioni svizzere esplesate tramite canali internazionali) è possibile che il diritto straniero, obblighi contrattuali o altre consuetudini rendano necessaria la divulgazione dei dati di clienti bancari correlati ad autorità estere o terzi coinvolti nell'esecuzione; il cliente conferma per sé e per eventuali terzi, i cui dati trasmette alla Banca, che quest'ultima è autorizzata a farlo, anche se non controlla l'ulteriore utilizzo dei dati. I dettagli sono contenuti nell'opuscolo «Comunicazione» (www.raiffeisen.ch/informazione-legale o su richiesta). Qualora il cliente revochi il consenso o non assista la Banca nella comunicazione, essa può rifiutare ordini e servizi e ne possono conseguire blocchi, trattenute di dividendi o l'alienazione degli strumenti finanziari interessati;
- c) siano resi noti dati nell'ambito di un decentramento secondo la cifra 12 delle presenti condizioni. Dettagli riguardanti la comunicazione di dati all'estero in relazione a decentramenti (outsourcing) ai sensi della cifra

- 12 delle presenti condizioni sono contenuti nella Dichiarazione sulla protezione dei dati (www.raiffeisen.ch/informazione-legale o disponibile presso la Banca su richiesta);
- d) siano scambiati dati nel Gruppo Raiffeisen nell'ambito della sua attività commerciale;
 - e) avvenga nel contesto della divulgazione, descritta di seguito, di dati di partner di cooperazione in Svizzera e all'estero;
 - f) il cliente scarichi/installi e/o utilizzi software o applicazioni e in tal modo vengano comunicati dati a terzi (ad es. fornitori o sviluppatori di app, gestori di rete) rendendo nota in particolare la relazione bancaria.

Nell'ambito dell'attività della Banca, i dati che riguardano la relazione d'affari con il cliente possono essere resi noti nei confronti di partner di cooperazione. Come descritto dettagliatamente nella Dichiarazione sulla protezione dei dati (www.raiffeisen.ch/informazione-legale o disponibile presso la Banca su richiesta), il Gruppo Raiffeisen può creare profili relativi agli interessi e ad altri aspetti del cliente, in particolare usando dati personali (anche di terzi) raccolti nel corso di una relazione cliente, combinati con dati di terzi, provenienti da comportamenti offline e online e da fonti pubbliche. Oltre che per le finalità previste dalla Dichiarazione sulla protezione dei dati, detti profili e dati potranno essere utilizzati per scopi di marketing e pubblicitari da parte del Gruppo Raiffeisen per prodotti e servizi personalizzati del Gruppo Raiffeisen e dei suoi partner di cooperazione. Tuttavia, per finalità di marketing e pubblicitari i profili e i dati personali vengono trasmessi ai partner di cooperazione solo con il consenso del cliente. Il cliente ha la facoltà di opporsi in qualsiasi momento alla creazione di profili per finalità di marketing e pubblicitaire e all'invio di pubblicità. Informazioni al riguardo, sugli attuali partner di cooperazione principali e anche sul trattamento in generale dei dati e altri diritti delle

persone interessate, sono contenute nella Dichiarazione sulla protezione dei dati vigente (www.raiffeisen.ch/informazione-legale o su richiesta). Il cliente trasmetterà alla Banca dati di terzi solo se è autorizzato a farlo e se il cliente ha sufficientemente informato i soggetti terzi in merito al trattamento dei dati.

Il cliente prende atto che all'estero i suoi dati potrebbero non essere tutelati da un livello di protezione adeguato, equiparabile a quello svizzero. Un'autorità estera, come ad esempio un tribunale o altri terzi, può eventualmente ordinarne la consegna o accedere a dati in virtù della legge del paese estero.

14. Garanzia dei depositi

I depositi dei clienti presso la Banca sono garantiti fino a CHF 100'000 per cliente e per Banca per cliente. Su www.raiffeisen.ch e www.esisuisse.ch trovate tutte le informazioni importanti sul sistema della garanzia dei depositi.

15. Giorni lavorativi bancari

Nel rapporto d'affari con la Banca, i giorni di sabato, domenica e quelli festivi non sono giorni lavorativi bancari.

Se la data di esecuzione richiesta è un sabato, una domenica o un giorno festivo (bancario), la Banca è autorizzata a effettuare l'addebito nel giorno lavorativo bancario precedente o successivo.

16. Ombudsman

Per i reclami nei confronti della Banca il cliente può ricorrere, oltre che alla procedura civile ordinaria, alla procedura di conciliazione dell'Ombudsman neutrale dell'Ombudsman delle banche svizzere. La procedura di conciliazione dinanzi all'Ombudsman delle banche svizzere è gratuita per il cliente. Le informazioni di contatto dell'Ombudsman delle banche

svizzere nonché ulteriori informazioni sono disponibili presso la Banca o in Internet sul sito www.raiffeisen.ch/lserfi.

17. Disdetta di relazioni d'affari

La Banca può disdire relazioni d'affari con effetto immediato. In questo caso, i crediti della Banca diventano immediatamente esigibili per il rimborso, risp. alla fine del termine concordato contrattualmente di un singolo affare. Sono fatte salve eventuali disposizioni diverse stipulate tramite accordi scritti.

18. Diritto applicabile e foro competente

I rapporti giuridici tra le parti sono soggetti al diritto svizzero. Per quanto consentito dalle disposizioni legali in vigore, la sede della Banca è foro competente e luogo di adempimento. Per i clienti residenti/domiciliati all'estero, il luogo di adempimento è anche luogo dell'esecuzione. La Banca si riserva il diritto di procedere nei confronti del cliente anche presso il tribunale competente della sua sede/residenza o presso un altro tribunale competente.

19. Maggiori informazioni

Altre informazioni legali nonché i dati su servizi e prodotti sono pubblicati su www.raiffeisen.ch/informazione-legale e possono essere richiesti presso la Banca. Il cliente riconosce queste comunicazioni nelle versioni di volta in volta vigenti.

20. Modifiche dei regolamenti di base

La Banca si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle presenti CGA e agli altri regolamenti di base. Tali modifiche vengono notificate al cliente secondo modalità adeguate e si intendono tacitamente approvate se non pervengono obiezioni in merito entro 30 giorni.

Regolamento di deposito

1. Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la custodia e l'amministrazione di valori e cose (di seguito valori in deposito) da parte della Banca Raiffeisen (di seguito denominata Banca) nonché a transazioni con strumenti finanziari. Sono fatti salvi particolari accordi, regolamenti e condizioni della Banca.

2. Valori in deposito

A tempo indeterminato, la Banca si assume, in particolare i seguenti valori di deposito:

- la custodia e l'amministrazione di investimenti sul mercato monetario e dei capitali e di altri strumenti finanziari
- la custodia di metalli preziosi e monete nella consueta forma d'uso commerciale
- la custodia di altri oggetti di valore, se idonei a questo scopo (ad es. valori in depositi chiusi)

3. Accettazione

La Banca si riserva di verificare l'autenticità ed eventuali notifiche di blocco dei valori in deposito consegnati dal cliente. Gli ordini di vendita o di fornitura così come le attività amministrative vengono svolti rispettivamente solo dopo aver concluso la verifica e apportato eventuali modifiche di registrazione.

La Banca può rifiutare l'accettazione di valori di deposito senza indicarne i motivi.

La Banca può bloccare valori di deposito in qualsiasi momento senza autorizzazione del cliente o riaddebitare un importo/valore di deposito accreditato al conto cliente/deposito se

ha avuto luogo ingiustificatamente una contabilizzazione (errore di registrazione o violazione della legge, ecc.). La Banca informa il cliente in tempo utile e nella forma appropriata in merito al blocco o al riaddebito.

4. Custodia

La Banca custodisce i valori di deposito di norma presso un ente di subcustodia a sua scelta in depositi singoli o collettivi in Svizzera o all'estero, a nome proprio ma per conto e a rischio del cliente. I valori di deposito negoziati esclusivamente o prevalentemente all'estero vengono anche regolarmente custoditi ed eventualmente spostati all'estero per conto e a rischio del cliente.

Nel caso di custodia all'estero, i valori in deposito sono soggetti alle leggi e alle usanze del luogo di custodia. Se la legislazione estera impedisce alla Banca (ovvero la ostacola) di restituire i valori in deposito custoditi all'estero, la Banca è tenuta unicamente a garantire al cliente un diritto di restituzione proporzionale nel luogo di custodia presso una Banca corrispondente a sua scelta.

Ulteriori informazioni sulla subcustodia, in particolare sui rischi di una custodia all'estero, sono riportati nell'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» (www.raiffeisen.ch/opuscolo-sui-rischi).

Qualora nel luogo di custodia non fosse usanza o non fosse possibile registrare i valori in deposito a nome del cliente, la Banca ha facoltà di far registrare questi valori a nome proprio o a nome di un terzo, tuttavia sempre per conto e a rischio

del cliente. Sulla base di norme o disposizioni di legge, regolamentari o amministrative nazionali o internazionali quali embarghi, sanzioni, disposizioni in materia di riciclaggio di denaro nonché sulla base di disposizioni su prodotti specifici, la Banca può escludere dalla custodia valori di deposito in qualsiasi momento. In questo caso, il cliente viene invitato a istruire la Banca su dove trasferire i valori di deposito. Se il cliente omette di fornire questa istruzione dopo aver fissato un termine adeguato o il trasferimento non è possibile, la Banca può alienare i valori di deposito, consegnarli fisicamente o liquidarli.

La Banca non attua prestiti in titoli (securities lending and borrowing, SLB) con i titoli risp. diritti valori custoditi per il cliente.

In caso di titoli, il cliente autorizza la Banca a predisporre la conversione in diritti valori o titoli contabili.

5. Amministrazione

La Banca provvede, senza uno speciale ordine del cliente, alle consuete attività amministrative, come:

- la riscossione di interessi maturati, dividendi, capitali rimborsabili e di altre distribuzioni
- il controllo di estrazioni di titoli, disdette e ammortamenti in base alla documentazione a sua disposizione
- il prelevamento di nuovi fogli cedole e la conversione di titoli

La Banca provvede, su ordine speciale e puntualmente pervenuto, a ulteriore attività amministrative quali:

- esecuzione le conversioni
- compravendita ed esercizio di diritti di prelazione e opzioni
- accettazione o rifiuto di offerte pubbliche di acquisto

Qualora le istruzioni del cliente non pervenissero puntualmente, la Banca è autorizzata, ma non tenuta, ad agire a propria discrezione, come p.es. a intraprendere conseguenti azioni per tutelare gli interessi.

Fatti salvi obblighi legali o regolamentari, la Banca non si assume n particolare alcun obbligo di informare il cliente in merito ad Assemblee Generali, procedimenti giudiziari o insolvenze di terzi incombenti o di parteciparvi a nome del cliente.

Finché è in essere la gestione da parte della Banca, il cliente autorizza la Banca a intraprendere le attività amministrative necessarie a fornire all'emittente o al suo ente di custodia le disposizioni necessarie e acquisire da quest'ultimo le informazioni necessarie.

La Banca ha la facoltà di limitare o rifiutare attività amministrative o l'esecuzione di ordini del cliente al fine di ottemperare a norme o disposizioni legali, amministrative o regolamentari nazionali o estere quali embarghi, sanzioni, disposizioni in materia di riciclaggio di denaro.

6. Restituzione e consegne

Il cliente può richiedere la restituzione dei valori in deposito in qualsiasi momento. Sono fatti salvi eventuali disposizioni legali obbligatorie, diritti di pegno e di trattenuta della Banca nonché accordi contrattuali particolari.

Il cliente può incaricare la Banca di fornire, dietro pagamento, valori di deposito a una banca terza. Se non è possibile fornire tutti i valori di deposito oppure se la banca terza non può accettarli (p. es. frazioni di valori di deposito o valori di deposito che la banca terza non può accettare per proprie disposizioni interne), il cliente deve istruire nuovamente la Banca sul luogo dove devono essere destinati i valori di deposito in

questione. In mancanza di nuove istruzioni o se la consegna non è ancora possibile, i valori di deposito restano in custodia presso la Banca (in assenza di restrizioni contrarie).

Un ritiro fisico è possibile soltanto se previsto dall'emittente. Nel caso di ritiro da un deposito collettivo, non esiste alcun diritto a un determinato numero, taglio, anno, ecc. Il trasporto dei valori in deposito avviene per conto e a rischio del cliente. La Banca provvede a propria discrezione all'assicurazione e alla dichiarazione del valore.

7. Estratti

La Banca invia al cliente un estratto (fisicamente o elettronicamente) sulla consistenza dei valori in deposito almeno una volta all'anno. Eventuali valutazioni si basano su fonti d'informazione usuali nella prassi bancaria e sono da intendersi come valori indicativi senza vincolo per la Banca.

8. Obblighi di comunicazione, fiscali e contributivi

Il cliente è l'unico e solo responsabile per l'adempimento dei suoi obblighi di comunicazione, fiscali e contributivi in relazione al possesso di valori in deposito nei confronti di autorità, uffici contribuzioni, società, borse e mercati di quotazione. Alla Banca non compete alcun obbligo di collaborazione né di consulenza o di avviso.

A seguito di convenzioni stipulate dalla Svizzera con altri stati od organizzazioni, la Banca può trattenere e rispettivamente versare imposte nonché scambiare informazioni legalmente ammesse.

9. Transazioni con strumenti finanziari

9.1 Aspetti generali

La Banca si occupa, su specifico ordine pervenuto puntualmente dal cliente, di transazioni di

strumenti finanziari nazionali ed esteri. La Banca è autorizzata ad accettare ordini per strumenti finanziari con rischio superiore (derivati, hedge fund, ecc.) unicamente dopo la stipula di una convenzione separata o sulla base di un mandato singolo scritto. Il cliente riconosce che i suoi ordini potrebbero essere eseguiti in ritardo poiché ciò dipende sia dai giorni di negoziazione e dai relativi orari sulle rispettive borse e mercati di quotazione che dagli orari di servizio della Banca.

Il cliente prende atto del fatto che la Banca esegue ordini del cliente riguardanti determinanti strumenti finanziari solo se con l'accettazione delle Condizioni generali d'affari (CGA) il cliente autorizza la Banca a comunicare le informazioni per detti ordini come previsto dal punto 13 CGA e ha esonerato in tale misura la Banca dal segreto bancario. Qualora il cliente revochi il consenso o non assista la Banca nella comunicazione, essa può rifiutare ordini e servizi e ne possono conseguire blocchi, trattenute di dividendi o l'alienazione degli strumenti finanziari interessati.

In qualsiasi momento la Banca può escludere mercati, strumenti finanziari e valute dalla negoziazione. La Banca ha altresì la facoltà di limitare o rifiutare l'esecuzione di transazioni al fine di ottemperare a norme o disposizioni legali, amministrative o regolamentari nazionali o estere quali embarghi, sanzioni, disposizioni in materia di riciclaggio di denaro.

Il cliente prende atto che una borsa risp. un mercato di negoziazione possa riservarsi il diritto di stornare le transazioni eseguite, qualora dal punto di vista della borsa risp. del mercato di negoziazione si sia in presenza di un errore di matching o di transazione (mistrade).

Il cliente prende atto del fatto che una rivendita diretta di strumenti finanziari può comportare

un rischio di sottocopertura, ad es. se l'acquisto precedente sia stato un mistrade. Egli riconosce che non sono ammesse vendite allo scoperto e che esse devono essere di nuovo immediatamente coperte.

Trovano altresì applicazione le usanze e le regolamentazioni delle rispettive piazze borsistiche e dei mercati di quotazione nonché quelle dei rispettivi emittenti e controparti.

In caso di ordini per il controvalore in investimenti collettivi di capitale, le frazioni di una quota vengono calcolate alle tre cifre decimali dopo la virgola. In assenza di opzioni diverse, le tasse dovute per l'acquisizione o l'alienazione vengono detratte dal calcolo del rispettivo controvalore.

9.2 Documentazione relativa al prodotto e ulteriori informazioni

Il cliente viene invitato ad acquistare strumenti finanziari solo dopo aver studiato preventivamente l'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» (www.raiffeisen.ch/opuscolo-sui-rischi) e la documentazione normativa relativa al prodotto, come p.e. il prospetto/regolamento del fondo, le Informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document (KIID)), il foglio informativo di base (FIB) e il termsheet. I fogli informativi di base (FIB) o i documenti riconosciuti come equivalenti sono disponibili su www.raiffeisen.ch/foglio-informativo-di-base o presso la Banca.

Informazioni sul tema «Investire in modo sostenibile con Raiffeisen» sono disponibili nel relativo opuscolo (www.raiffeisen.ch/regolamento-futura).

Informazioni relative alla Legge sui servizi finanziari (LSerFi) sono richiamabili su www.raiffeisen.ch/lserfi.

9.3. Transazioni con strumenti finanziari senza consulenza

Nelle transazioni con strumenti finanziari che il cliente ordina senza avvalersi della consulenza della Banca e che non si basano su una raccomandazione comprovata della Banca, la stessa non esegue né una verifica dell'appropriatezza né dell'adeguatezza. Tale informazione viene fornita in questa sede e in linea di principio non viene ripetuta nel momento dell'esecuzione di dette transazioni. L'invio di documenti pubblicitari e simili non va considerato come offerta.

10. Indennità da parte di terzi

Sulla base di accordi con fornitori di prodotti nell'ambito della fornitura di servizi finanziari ai clienti, in particolare per quanto riguarda gli investimenti collettivi di capitale e i prodotti strutturati, la Banca può ricevere indennità da parte di terzi. Tali indennità rientrano nel compenso della Banca per i servizi forniti al cliente. Le indennità possono anche assumere la forma di vantaggi non monetari.

Le indennità possono portare a potenziali conflitti di interessi. Possono cioè rappresentare uno stimolo a preferire strumenti finanziari con indennità maggiori, rispetto ad altri con indennità minori o nulle. La Banca ha adottato misure organizzative per identificare ed evitare per quanto possibile tali conflitti di interessi. Maggiori informazioni sul tema sono reperibili alla pagina www.raiffeisen.ch/lserfi o facendone richiesta alla Banca.

Le informazioni dettagliate relative alle basi e all'entità di queste indennità nonché ai potenziali conflitti di interessi eventualmente risultanti, possono essere visualizzate in qualsiasi momento su www.raiffeisen.ch/indennizzi o ritirate presso la Banca. Tali informazioni, nella versione di volta in volta aggiornata, costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Qualora la Banca riceva oppure abbia ricevuto in passato tali indennità che devono essere corrisposte alla clientela ai sensi dell'art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero o di un'altra disposizione legale, il cliente rinuncia espressamente al diritto di consegna.

Su richiesta la Banca fornisce al cliente informazioni sugli importi effettivamente ricevuti. In particolari casi la Banca si riserva di addebitare a questo scopo una tassa forfettaria.

11. Offerta di mercato considerata

La consulenza agli investimenti o la gestione patrimoniale fornita dalla Banca comprende strumenti finanziari conformi alle liste degli investimenti stabilite e regolarmente aggiornate dalla Banca. Le liste degli investimenti contengono ad esempio strumenti finanziari propri emessi, gestiti, sviluppati o controllati dalla Banca, risp. per conto di Raiffeisen Svizzera nonché altri strumenti finanziari selezionati di offerenti terzi. In presenza di strumenti finanziari con caratteristiche paragonabili, è consentito accordare la preferenza a strumenti finanziari propri e a quelli di partner contrattuali rispetto a strumenti finanziari di offerenti terzi.

12. Condizioni particolari per valori in deposito chiusi

Si accettano come valori in deposito chiusi solo oggetti di valore, documenti e altri oggetti idonei alla custodia in un deposito chiuso. La Banca è autorizzata a richiedere al cliente la prova che certifichi la natura degli oggetti custoditi o a controllare il contenuto dei depositi chiusi. Il cliente è responsabile per danni arrecati dalla fornitura di oggetti non idonei. Qualora violasse gli obblighi di diligenza consueti nella prassi di settore, la Banca risponde dei danni comprovati dal cliente, fino al valore massimo dichiarato e concordato.

Condizioni per il traffico dei pagamenti

1. Campo di applicazione

Le seguenti condizioni si applicano all'esecuzione e alla ricezione di versamenti nazionali e internazionali (di seguito denominati pagamenti) in tutte le valute. Si applicano a tutti i pagamenti eseguiti tramite la Banca Raiffeisen (di seguito denominata Banca), a prescindere dal tipo di prodotto e di ordine (p.es. e-banking). Sono fatti salvi particolari accordi, regolamenti e condizioni della Banca.

2. Requisiti degli ordini di pagamento

Negli ordini di pagamento che il cliente registra personalmente per via elettronica egli verifica la correttezza dei dati forniti ai punti 2.1 e 2.2.

2.1. Svizzera

Per l'esecuzione di un pagamento nazionale in qualsiasi valuta, il cliente deve comunicare i seguenti dati:

- IBAN o numero del conto da addebitare
- nome e indirizzo del cliente
- nome e indirizzo del beneficiario
- il codice IBAN o il numero di conto del beneficiario
- numero di clearing (evt. codice BIC, Business Identifier Code) e/o nome dell'istituto finanziario del beneficiario
- importo del bonifico e valuta
- data e firma per ordini di pagamento scritti

Sistema di addebitamento diretto

Trovano applicazione le condizioni riportate sull'autorizzazione di addebito. Il cliente riconosce che la Banca è autorizzata a eseguire addebitamenti diretti fino a revoca dell'autorizzazione. Se la Banca non dispone di alcuna

autorizzazione di addebito, può rifiutare addebiti diretti in entrata senza avvisare il cliente. La Banca ha il diritto di risolvere quelle autorizzazioni di addebito alle quali non si fa più ricorso da almeno quindici mesi.

2.2. Estero

Pagamenti SEPA

Per l'esecuzione di un pagamento SEPA, il cliente deve comunicare i seguenti dati:

- IBAN o numero del conto da addebitare
- nome e indirizzo del cliente
- nome e indirizzo del beneficiario
- IBAN del beneficiario
- il codice BIC dell'istituto finanziario del beneficiario
- importo del bonifico in Euro
- data e firma per ordini di pagamento scritti

In mancanza di uno dei dati necessari, o di ulteriori istruzioni sull'ordine di pagamento, l'ordine non può essere eseguito come pagamento SEPA e dovrà invece essere eseguito come «altro ordine di pagamento internazionale».

Sistema di addebitamento diretto SEPA

Affinché gli addebitamenti diretti SEPA possano essere contabilizzati su un conto, il cliente deve sottoscrivere anticipatamente una corrispondente autorizzazione di addebito presso la propria Banca. In assenza di tale autorizzazione di addebito, la Banca respinge gli addebitamenti diretti SEPA. La Banca non è tenuta a informare il cliente sugli addebitamenti diretti SEPA ricevuti.

Altri pagamenti internazionali

Per l'esecuzione di un ordine di pagamento internazionale, il cliente deve comunicare i seguenti dati:

- IBAN o numero del conto da addebitare
- nome e indirizzo del cliente
- nome e indirizzo del beneficiario
- il codice IBAN o il numero di conto del beneficiario
- il codice BIC e/o il nome dell'istituto finanziario del beneficiario
- l'importo del bonifico e la valuta
- data e firma per ordini di pagamento scritti.

Il cliente prende atto del fatto che a seconda del paese e della prassi ivi vigente, nei pagamenti esteri può essere effettuato un cambio di valuta (tipicamente nella rispettiva valuta del paese) e che Raiffeisen non può incidere su di esso.

3. Esecuzione del pagamento

La Banca esegue pagamenti per ordine del cliente nel giorno di esecuzione desiderato, a condizione che i dati necessari di cui secondo la cifra 2 siano stati forniti in modo completo, preciso e non contraddittorio nonché arrivi puntuali alla Banca (in base ai termini di accettazione, v. cifra 5).

La Banca è autorizzata, e tuttavia non obbligata, a eseguire pagamenti anche se i dati sono errati o mancanti, laddove questi possano essere corretti e/o integrati senza ombra di dubbio dalla Banca. In mancanza di una data di esecuzione, la Banca è autorizzata a eseguire il pagamento alla successiva scadenza possibile. La Banca a propria discrezione, nonostante una copertura insufficiente (nessun avere o limite di credito disponibile) può decidere se

- eseguire i pagamenti o
- mantenerli in sospeso per 10 giorni se si attende una copertura senza dover informare il cliente.

Disposizioni o norme legali, regolamentari o amministrative, nazionali o internazionali che non rientrano nella sfera di influenza della Banca, quali embarghi, sanzioni, disposizioni in materia di riciclaggio di denaro o misure di banche corrispondenti e regolamentazioni interne alla Banca possono ritardare o impedire l'arrivo del pagamento al beneficiario.

I pagamenti inoltrati ai beneficiari dei pagamenti non possono più essere revocati presso la Banca.

Ordini permanenti

Registrazioni, modifiche e cancellazioni di ordini permanenti devono pervenire presso la Banca per tempo, prima della data di esecuzione. In caso contrario, queste potranno essere considerate solo alla data di esecuzione successiva. In singoli casi fondati, la Banca può cancellare ordini permanenti nel rispetto di un termine di 30 giorni prima della data di esecuzione. Il cliente ne viene informato.

4. Mancata esecuzione e restituzione di pagamenti

La Banca informa il cliente in tempo utile e nella forma idonea della mancata esecuzione dei pagamenti. In caso di restituzione, la Banca esegue nuovamente l'accredito sul rispettivo conto con la valuta del ricevimento. Sull'ordinante incombe un eventuale rischio di corso e di cambio.

Se la Banca riesce a eliminare il motivo della restituzione del pagamento, questa è altresì autorizzata, ma non obbligata, a eseguire nuovamente il pagamento anche senza chiamare in causa il cliente.

5. Termini di accettazione

I termini di accettazione vengono comunicati al cliente in forma adeguata. Se l'ordine viene impartito dal cliente dopo il decorso del corrispondente termine di accettazione o se si originano dei ritardi a seguito di chiarimenti necessari prima dell'esecuzione, il pagamento viene eseguito nel giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.

6. Data dell'accredito presso il beneficiario del pagamento

Il cliente riconosce che gli accrediti presso il beneficiario possono subire ritardi a causa di regolamentazioni specifiche del paese riguardanti i giorni festivi (bancari) o a causa di altri regolamenti di accredito della banca del beneficiario del pagamento.

7. Accredito di pagamenti in entrata

I pagamenti in entrata vengono accreditati sul conto indicato mediante l'IBAN o il numero di conto. Non avviene alcun confronto dei dati trasmessi con il nome e l'indirizzo del titolare del conto. La Banca decide a propria discrezione se eseguire tale confronto. La Banca è autorizzata, e tuttavia non obbligata, ad accreditare pagamenti anche se i dati sono errati o mancanti, laddove questi possano essere corretti e/o integrati senza ombra di dubbio dalla Banca.

Disposizioni o norme legali, regolamentari o amministrative, nazionali o internazionali che non rientrano nella sfera di influenza della Banca, quali embarghi, sanzioni, disposizioni in materia di riciclaggio di denaro o misure di banche corrispondenti e regolamentazioni interne alla Banca possono ritardare o bloccare un accredito.

8. Rinvio di pagamenti in entrata

I pagamenti in entrata per i quali i dati essenziali riportati nell'ordine non corrispondono a quelli della rispettiva Banca o che non possono essere accreditati per altri motivi (p.es. direttive, disposizioni delle autorità, relazioni d'affari sospese) vengono solitamente restituiti all'istituto finanziario del committente. Contestualmente a un rinvio, la Banca è autorizzata a notificare il motivo del mancato accredito a tutte le parti coinvolte nella transazione.

9. Diritto della Banca al riaddebito di un accredito

La Banca può riaddebitare un importo accreditato sul conto cliente in qualsiasi momento senza autorizzazione del cliente se ha avuto luogo ingiustificatamente una contabilizzazione (errore, violazione della legge, ecc.). La Banca informa il cliente in tempo utile e nella forma appropriata in merito al riaddebito.

Con noi per nuovi orizzonti

